

**PROTOCOLLO DI INTESA DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'OPERA
"RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA SEDE CAMERALE DI BRESCIA".**

LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, nella persona del dr Massimo Ziletti - C.F. ZLTMSM64M22B157V - nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, di seguito indicato per brevità come "Camera"

e

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - CF 83001710173 e P.I. 03476950989 con sede in Gardone Val Trompia (BS), Via Matteotti n. 327, nella persona del dr Armando Sciatti - C.F. SCTRND69S18B157R - nato a Brescia il 18/11/1969, che agisce nel presente atto quale Direttore Generale della Comunità Montana di Valle Trompia in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, di seguito indicato per brevità come "Comunità Montana";

PREMESSO CHE

. la Camera ha approvato il programma di investimenti per il 2024, prevedendo l'intervento di consolidamento antisismico della sede, che prenderà avvio nel 2024 con l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva;

. in particolare è previsto che il progetto venga redatto nel corso del 2024, mentre l'appalto delle opere e la loro realizzazione è prevista per gli anni 2025 e 2026, come programmato dalla delibera della Giunta Camerale n. 106 del 20.12.2022;

• la Camera ha l'interesse contingente di realizzare il progetto "Riqualificazione antisismica della sede camerale" per un valore

complessivo pari ad € 3.160.000 di cui al CUP H85B22000600005;

- la Camera non dispone di una struttura interna titolare della qualifica di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, quale condizione necessaria a svolgere le gare per gli appalti di servizi di importi superiori a € 140.000 e di lavori per importi superiori a € 500.000;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario individuare una stazione appaltante, titolata a' sensi del citato art. 62 del D.Lgs. 36/2023, previa pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale al fine di richiedere la candidatura di una centrale di committenza/stazione appaltante per procedere, negli anni 2024-2026, all'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e all'appalto dell'esecuzione dei lavori di consolidamento antisismico della sede camerale;
- entro il termine stabilito del 7/12/2023 è pervenuta la sola candidatura della Comunità Montana con pec del 06/12/2023 prot. 0091527.

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023, all'art. 7 comma 1 dispone sul principio di auto-organizzazione amministrativa degli enti pubblici, prevedendo che "le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea";
- in particolare, seppur con competenze e finalità pubbliche diverse, le amministrazioni possono partecipare ad accordi di cooperazione purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo, laddove elemento determinante è lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il completo sviluppo di una procedura di realizzazione di opera pubblica comporta l'adozione di molteplici atti amministrativi e l'applicazione di competenze tecniche burocratiche di elevato impegno, motivo per il quale risulta funzionale e sinergico per ciascuno degli enti partecipanti sviluppare specifici momenti di collaborazione, al fine di garantire il raggiungimento dei comuni obiettivi realizzativi;
- la Comunità Montana, in quanto centrale di committenza iscritta all'ANAC (AUSA), si è dotata di personale specializzato in grado di sviluppare attività di committenza ausiliaria, ivi compresa la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti fino ad una soglia che ricomprende gli importi del presente Protocollo di intesa;
- la Comunità Montana, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, ha provveduto a qualificarsi ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso decreto, conseguendo la qualificazione di terzo livello L1 senza limiti di importo per progettazione e affidamento di lavori e la qualificazione di terzo livello SF1 senza limiti di importo per servizi e forniture - ovvero le soglie più alte conseguibili con il nuovo sistema di qualificazione ANAC - e pertanto può operare nella materia dei Contratti Pubblici anche per conto di Enti privi delle abilitazioni operative;
- la Comunità Montana è socia di Scarl SEVAT, Servizi Valle Trompia, società a capitale interamente pubblico, in grado di supportare le attività tecniche ed amministrative degli enti partecipanti in regime di in-house providing;

RITENUTO OPPORTUNO

- provvedere alla stipula del presente Protocollo d'Intesa, al fine di garantire una cooperazione tra gli Enti per la realizzazione di opere di interesse pubblico, regolando compiutamente le responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, nonché assicurando un rapporto di collaborazione continuativa, che garantisca l'espletamento della procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e professionale costante;

VERIFICATO CHE

- il presente Protocollo di Intesa costituisce una modalità operativa per la realizzazione di un'opera pubblica in favore della Camera, senza aumento di costi per la medesima, poiché l'opera sarà realizzata secondo la corrispondente previsione di spesa già adottata dalla Camera nell'ambito della propria programmazione economica, come approvata con delibera della Giunta Camerale n. 109 del 20/12/2022, il cui quadro economico è stato aggiornato con determinazione dirigenziale n. 71/AMM del 25/9/2023 e mail dello studio associato Tecnoprogetti del 7/10/2023, e come inserita nel Piano degli investimenti, adottato dal Bilancio Preventivo 2024, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 15/C del 14.12.2023;

DATO ATTO

- che il presente Protocollo di Intesa riguarda la ripartizione tra gli Enti di competenze istituzionali e pertanto non costituisce affidamento dei servizi di cui all'allegato II-A alla direttiva appalti 2004/18/CE;
- le attività interessate alla cooperazione, ovvero lo sviluppo integrale di una procedura di realizzazione di un'opera pubblica, in quanto compito istituzionale di un ente pubblico, non risulta espletabile attraverso il ricorso al mercato;
- il presente Protocollo di Intesa non prevede il pagamento di nessun servizio, in quanto il trasferimento economico operato nei

confronti del soggetto attuatore risulta mera quota di rimborso delle medesime spese tecniche e dei medesimi costi di appalto delle opere comprese nella previsione di spesa già adottata dalla Camera nell'ambito della propria programmazione economica.

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Protocollo d'Intesa regola i rapporti tra la Camera di Commercio di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disciplinare i rapporti e la suddivisione di compiti e responsabilità delle parti nell'ambito della progettazione e realizzazione dell'opera di "Consolidamento antisismico della sede camerale" di cui al CUP H85B22000600005 per un valore complessivo di € 3.160.000.

Art. 2 - DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e fino alla conclusione della procedura coincidente con il termine dei lavori.

Art. 3 - RIPARTIZIONI DEI COMPITI E DELLE COMPETENZE TRA LE PARTI

Gli Enti aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione dell'opera in oggetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.

In particolare:

1. La Camera di Commercio, ai fini di un corretto svolgimento delle attività, si impegna a:

a) individuare nel Provveditore il referente per la gestione del presente Protocollo, quale soggetto competente per l'adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza camerale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto;

b) richiedere il Codice Unico Progetto del valore corrispondente

all'importo della progettazione e delle opere;

c) dare piena collaborazione a Comunità Montana nella fase progettuale realizzativa e rendicontativa dell'intervento;

d) adottare i provvedimenti di programmazione economico-finanziaria e tecnica di specifica competenza nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronoprogramma concordato e garantire con risorse proprie la completa copertura finanziaria dell'opera;

e) trasferire a Comunità Montana la quota pari all'importo complessivo del relativo Quadro Economico in allegato, dedotta la quota di incentivo alle funzioni tecniche - da intendersi ripartita per il 50% per le attività di programmazione e le attività amministrative camerali e per il restante 50% per le attività amministrative di affidamento e della gestione economica del contratto di competenza della Comunità - come da quantificazione orientativa indicata nel quadro economico allegato, con riserva di aggiornamento nel corso del procedimento, previa comunicazione tra le parti;

f) collaborare con i funzionari della Comunità Montana nelle funzioni di monitoraggio e controllo delle diverse fasi di attuazione della procedura, al fine di rimuovere eventuali ostacoli, prevenire slittamenti nel cronoprogramma convenuto, valutare il rispetto degli standard qualitativi delle opere realizzate;

g) provvedere all'inserimento di tutte le fasi di monitoraggio previste all'interno dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia ed analoghi portali istituzionali, se dovuto;

2. La Comunità Montana si impegna direttamente ovvero operando secondo il principio di auto-organizzazione amministrativa a:

a) coinvolgere attivamente la Camera nel processo decisionale;

b) curare lo sviluppo della progettazione necessaria, che sarà fornita alla Camera completa di elaborati grafici, computi metrici ed elenco dei prezzi per consentirne l'adeguata approvazione;

c) curare l'affidamento delle competenze tecniche esterne e l'appalto dei lavori nel rispetto del Codice dei Contratti;

- d) curare l'esecuzione del contratto e la direzione dei Lavori;
- e) curare il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- f) curare la contabilità e liquidazione degli stati di avanzamento e finali;
- g) consegnare le opere realizzate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 4 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'intervento entro i termini prefissati, lo svolgimento dei diversi adempimenti procedurali è dettagliato secondo il seguente cronoprogramma:

- 31/03/2024: affidamento della progettazione definitiva esecutiva e PSC comprese eventuali progettazioni specialistiche;
- 30/09/2024: consegna degli elaborati di progettazione definitiva ed esecutiva e PSC;
- 15/10/2024 approvazione del progetto da parte della Camera di Commercio;
- 16/10-31/12/2024 gara per l'affidamento dei lavori;
- 31/01/2025: stipula del contratto di appalto dei lavori;

Le parti si riservano la facoltà di aggiornare il cronoprogramma di cui sopra nel corso dell'esecuzione delle procedure qualora ve ne fosse la necessità.

ART. 5 - CRONOPROGRAMMA DEI TRASFERIMENTI

1. La Camera garantisce il trasferimento nei confronti di Comunità Montana degli importi a proprio carico di cui al Quadro Economico allegato, secondo la seguente progressione:

a) ONERI TECNICI=I:

25% alla consegna del Progetto Esecutivo

25% alla consegna dei lavori (quota DL e CSE)

25% al raggiungimento del 50% dei lavori (quota DL e CSE)

25% al certificato di collaudo finale o CRE

b) REALIZZAZIONE LAVORI:

20% alla consegna lavori

70% alla emissione dei SAL (Sal 1, Sal 2)

10% alla emissione del SAL finale.

2. Nell'ipotesi di ritardo nei trasferimenti, dal trentesimo giorno di scadenza del termine fissato nella rispettiva lettera di richiesta da parte di Comunità Montana di Valle Trompia, matureranno a carico della Camera gli interessi da ritardo, stabiliti convenzionalmente nella misura del 5% annuo.

Art 6 - CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO

1. Lo stato di avanzamento delle procedure e dei successivi lavori sarà correlato alla progressione dei trasferimenti previsti a carico della Camera.

2. Il mancato rispetto delle tempistiche concordate comporterà una sospensione degli adempimenti da parte di Comunità Montana, che resta indenne dalle eventuali conseguenze.

3. La Comunità Montana, a richiesta della Camera, potrà produrre certificazioni ed attestazioni atte a dimostrare il 100% delle risorse trasferite, in ragione dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente protocollo.

4. Eventuali imprevisti, varianti o aumenti di costi indotti da cause non imputabili a Comunità Montana saranno oggetto di valutazione congiunta con la Camera e, qualora debbano essere affrontati con un incremento delle dotazioni economiche qui pattuite, daranno origine ad un aggiornamento del Protocollo stesso.

5. Tutte le spese saranno rendicontate e sottoposte al controllo camerale.

6. Per quanto riguarda gli eventuali ribassi di gara si opererà in via prioritaria al recupero ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti, realizzando opere complementari che saranno inserite direttamente nel contratto principale, qualora la Camera lo consenta. Gli eventuali ribassi sulle spese tecniche e sulle opere in appalto, così come gli imprevisti resteranno a

disposizione della Camera o potranno essere utilizzati, d'intesa con la Camera, per il completamento delle opere e delle prestazioni relative.

ART. 7 EFFETTI GIURIDICI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. I soggetti che stipulano il presente atto hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino il Protocollo o che contrastino con esso.

2. I soggetti che stipulano il presente Protocollo d'Intesa sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi conseguenti, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

ART. 8 MODIFICHE AL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente protocollo può essere modificato con il consenso congiunto dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente protocollo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito dal Segretario Generale della Camera di Commercio e dal Direttore della Comunità Montana di Valle Trompia, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma è competente il Tribunale di Brescia.

ART. 10 - RECESSO

1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scadenza stabilita all'articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo per motivate

ragioni di pubblico interesse. In tal caso il soggetto recedente deve darne comunicazione in modo formale, con preavviso di almeno tre mesi dall'efficacia e valutare eventuali controdeduzioni dell'altra parte, da presentarsi entro il termine di 30 giorni.

2. Al recesso dal presente protocollo, con conseguente cessazione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire congiuntamente, formalizzando la decisione con deliberazioni delle parti.

3. Il recesso dà luogo al ristoro degli impegni economici nel frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del valore delle prestazioni residue.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento ovvero la risoluzione del Protocollo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle obbligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da compromettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine pattuito, l'accordo s'intenderà risolto.

3. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del presente protocollo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento di danni ed eventuali penali.

ART. 12 - NORME FINALI

Le clausole del presente Protocollo d'intesa che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai

provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate ad eventuali nuove disposizioni sopravvenute.

Per COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA,
il Direttore
dr Armando Sciatti

Per LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
il dirigente dell'Amministrativa
dr Massimo Ziletti

QUADRO ECONOMICO
Riqualificazione antisismica sede CCIA Brescia

Descrizione	Importo
Assistenze e opere accessorie	464.553,04 €
Interventi strutturali	1.130.419,20 €
Interventi non strutturali	555.027,76 €
Oneri Sicurezza	50.000,00 €
Importo opere da appaltare	2.200.000,00 €
IVA sulle opere	220.000,00 €
Prove specifiche e indagini strutturali (iva compresa)	48.800,00 €
Spese tecniche (da DM 17/06/2016)	
Progetto definitivo	69.069,80 €
Progetto esecutivo e PSC	81.950,92 €
Verifica progetto esecutivo	20.000,00 €
Direzione Lavori, CSE e contabilità	144.054,42 €
Verifiche e collaudi	34.981,78 €
Oneri spese tecniche	94.095,30 €
Incentivo art. 45 dlgs 36/2023	22.000,00 €
ANAC	660,00 €
Oneri di gara	12.800,00 €
Pulizia locali e arredi	25.000,00 €
Iva pulizia locali	5.500,00 €
Imprevisti e Arrotondamenti	181.087,78 €
Totale complessivo opera	3.160.000,00 €

Salvo conferma per gli anni 2025 e seguenti, in seguito alla definizione del cronoprogramma che sarà allegato al progetto definitivo, gli importi dei trasferimenti di cui all'art. 5 sono i seguenti:

	2024	2025	2026	
progettazione e DL	€ 172.800,00	€ 345.600,00	€ 172.800,00	€ 691.200,00
lavori	€ 48.800,00	€ 1.331.000,00	€ 1.089.000,00	€ 2.468.800,00
totale	€ 221.600,00	€ 1.676.600,00	€ 1.261.800,00	€ 3.160.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)